2025/1495

19.7.2025

DECISIONE (PESC) 2025/1495 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2025

che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC [1].

(2) L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3) Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riconfermato il risoluto impegno dell'Unione a continuare a fornire all'Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico.

(4) È opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall'Unione e, se necessario, adottare misure supplementari fintantoché gli atti illegali della Federazione russa continueranno a violare norme fondamentali di diritto internazionale, compreso, in particolare, il divieto dell'uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario.

(5) Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.

(6) In particolare, è opportuno aggiungere 26 entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, segnatamente l'elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tali entità comprendono determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l'elusione delle restrizioni all'esportazione, anche per quanto riguarda gli aeromobili senza equipaggio.

(7) È opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, elencandovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui ulteriori macchine a controllo numerico computerizzato e costituenti chimici per propellenti.

(8) Al fine di rafforzare l'efficacia delle misure restrittive imposte in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario affrontare il rischio che tali misure siano eluse mediante esportazioni indirette attraverso paesi terzi. I beni e le tecnologie elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio [2] potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, anche se esportati sotto il pretesto di un uso finale civile. Il divieto di esportazioni indirette riguarda le esportazioni di prodotti elencati negli allegati del regolamento (UE) n. 833/2014, anche attraverso un paese terzo. Le autorità competenti dovrebbero adottare tempestivamente misure preventive qualora vi sia il rischio attendibile che tali prodotti esportati verso paesi terzi possano, in ultima analisi, essere dirottati verso la Russia. Pertanto, è opportuno introdurre un meccanismo amministrativo facoltativo che consenta alle autorità nazionali competenti di richiedere un'autorizzazione preventiva per le esportazioni di prodotti elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 verso qualsiasi paese terzo, qualora l'esportatore sia stato informato che vi sono motivi sufficienti per sospettare che la destinazione finale dei prodotti possa essere in Russia o l'uso finale dei prodotti possa essere a favore di entità russe. Tale misura non mira a imporre una nuova restrizione generale, ma a dotare gli Stati membri di uno strumento efficace e proporzionato per indagare sulla possibile elusione delle misure restrittive e prevenirla, garantendo nel contempo un'interpretazione armonizzata e chiarezza

[1] Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).

[2] Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).

giuridica per gli esportatori. La misura non dovrebbe incidere sull'ambito di applicazione della clausola di divieto di esportazione indiretta. È a discrezione degli Stati membri decidere se applicare tale misura o la clausola di divieto di esportazione indiretta come meccanismo per garantire il rispetto delle norme nei casi in cui la destinazione finale o l'uso finale dei prodotti possa essere in Russia o a favore di entità russe.

(9) È pertinente imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali macchine, sostanze chimiche, alcuni metalli e materie plastiche. Al fine di contenere il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive, è altresì opportuno ampliare ulteriormente l'elenco dei beni e delle tecnologie soggetti al divieto di transito attraverso il territorio della Russia.

(10) A norma della decisione (PESC) 2022/884 ([3]) e del regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio ([4]), gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in modo da garantire che tali importazioni siano soggette quanto prima a divieto. In linea con tale obiettivo è opportuno revocare la deroga temporanea concessa alla Cechia affinché potesse rifornirsi di petrolio greggio proveniente via oleodotto dalla Russia.

(11) È opportuno imporre il divieto di acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio russo, nonché di fornire la relativa assistenza tecnica o finanziaria. È altresì opportuno introdurre un elenco di paesi partner in cui vige un regime di misure restrittive sostanzialmente equivalenti a quelle imposte dall'Unione sulle importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi. I prodotti petroliferi importati dagli esportatori netti di petrolio greggio dovrebbero essere considerati come ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti sull'attuazione di tale divieto, in particolare per quanto riguarda le prove che gli operatori impegnati nell'importazione di prodotti petroliferi raffinati dovrebbero fornire.

(12) È vietato importare GNL russo attraverso terminali GNL dell'Unione non connessi al sistema del gas naturale interconnesso. È opportuno introdurre una deroga al divieto che può essere concessa da uno Stato membro che non è direttamente connesso al sistema del gas naturale interconnesso di qualsiasi altro Stato membro e che riceve la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 20 luglio 2025 al fine di garantire il suo approvvigionamento energetico. Ciò lascia impregiudicate eventuali misure legislative che incidano sulle importazioni di energia dalla Russia nell'Unione.

(13) Tenendo conto dell'importanza del divieto di effettuare operazioni di cui all'articolo 1 *bis* bis, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, e delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell'allegato X della stessa, è necessario applicare criteri rigorosi in caso di imposizione dell'amministrazione fiduciaria o di un'analoga misura di salvaguardia. Per garantire la continuità del funzionamento e il rispetto delle misure restrittive da parte delle filiazioni che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità di cui all'articolo 1 *bis* bis, paragrafo 1, lettera a) o b), della decisione 2014/512/PESC, è opportuno introdurre un'esenzione dal divieto di effettuare operazioni a condizione che un'autorità competente abbia imposto un regime di amministrazione fiduciaria o un'analoga misura di salvaguardia pubblica o abbia autorizzato un'analoga misura di salvaguardia. Tali disposizioni dovrebbero lasciare impregiudicate altre misure restrittive.

(14) Al fine di chiarire talune disposizioni, è opportuno prevedere un'esenzione dal divieto di effettuare operazioni per determinati porti riguardo al carbone kazako, sulla base dell'impegno dell'Unione di prevenire gli effetti negativi sulla sicurezza energetica di paesi terzi in tutto il mondo. È opportuno prevedere inoltre un'esenzione dal divieto di effettuare operazioni per determinati aeroporti in relazione alle capacità nucleari a uso civile e agli impianti nucleari civili.

(15) I gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 sono stati progettati per trasportare gas naturale dalla Russia verso l'Unione. Essi sono controllati dal governo russo tramite imprese statali. Entrambi i gasdotti sono stati danneggiati nel settembre 2022 e attualmente non sono operativi. Nord Stream forniva gas naturale russo all'Europa, mentre Nord Stream 2 non è mai entrato in funzione. La Russia ha più volte interrotto unilateralmente le forniture di gas naturale

([3]) Decisione (PESC) 2022/884 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 128, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/884/oj).

([4]) Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 153 del 3.6.2022, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/879/oj).

tramite Nord Stream, dalla fine di agosto 2022 in modo completo, per esercitare pressione sull'Unione e sui suoi Stati membri e compromettere il loro sostegno all'Ucraina. Inoltre, la futura fornitura di gas naturale attraverso tali gasdotti potrebbe generare introiti per la Russia, consentendole così di proseguire la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Al fine di impedire la ripresa o l'avvio di forniture di gas naturale attraverso tali gasdotti, è opportuno introdurre misure restrittive che vietino di effettuare operazioni che siano direttamente o indirettamente collegate ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 e che riguardino il completamento, l'esercizio, la manutenzione o l'uso dei gasdotti o di parte degli stessi. Il divieto di effettuare operazioni dovrebbe riguardare anche l'acquisto di gas naturale trasportato attraverso uno di questi gasdotti. Si dovrebbero applicare esenzioni e deroghe per garantire che rimangano in atto gli esistenti meccanismi di controllo dei gasdotti tramite meccanismi di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda Nord Stream AG e Nord Stream 2 AG, in modo da impedire l'uso dei gasdotti.

(16) È altresì opportuno modificare le condizioni per imporre un divieto di effettuare operazioni a persone, entità od organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano il sistema di messaggistica finanziaria (SPFS) della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia. Ciò è dovuto al fatto che l'SPFS è stato istituito dalla Russia quale alternativa a un servizio specializzato di messaggistica finanziaria stabilito nell'Unione e per proteggere le banche russe dall'effetto delle misure restrittive adottate dall'Unione e dai suoi alleati, a partire dal 2014, in risposta alle azioni russe che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina. Il Consiglio ritiene che, ampliando l'uso dell'SPFS al di fuori del suo territorio, la Russia cerchi di perseguire ulteriormente tale strategia e di proteggere il suo commercio internazionale dall'effetto delle misure restrittive dell'Unione, aumentando così la propria resilienza finanziaria e offrendo l'opportunità di favorire l'elusione dei divieti di cui alle decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC ([5]) del Consiglio e ai regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014 ([6]) del Consiglio.

(17) È pertinente estendere il divieto di effettuare operazioni relativo agli enti creditizi e finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi per includervi entità che pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti di cui alle decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC e ai regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014. L'estensione del divieto di effettuare operazioni riguarda inoltre gli enti finanziari e i prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all'esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi della decisione 2014/512/PESC e del regolamento (UE) n. 833/2014. Il Consiglio ritiene che due entità debbano essere aggiunte all'elenco degli enti finanziari di paesi terzi soggetti a tale divieto. Infine, il divieto di effettuare operazioni riguarda anche qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di paesi terzi diverso da un ente finanziario o da un prestatore di servizi per le cripto-attività, compresi i commercianti di petrolio, che pregiudica significativamente l'obiettivo dei divieti di cui agli articoli 4 *sexdecies*, 4 *septdecies* e 4 *quinvicies* della decisione 2014/512/PESC.

(18) È giustificato trasformare in un divieto di effettuare operazioni l'attuale divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi o finanziari russi o altre entità russe che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria ovvero a filiazioni russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti e di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano pagamenti transfrontalieri di importi ingenti, rafforzando in tal modo l'economia della Russia e l'industria russa, banche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina operando nei territori occupati, o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall'Unione o da paesi partner. Il Consiglio ritiene che sia opportuno aggiungere 22 enti creditizi o finanziari e altre entità all'elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto di tale divieto di effettuare operazioni. Infine, è pertinente aggiungere esenzioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia e alle operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia. È inoltre pertinente aggiungere una deroga per le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. Si ricorda che le misure restrittive dell'Unione non hanno un effetto extraterritoriale e non vincolano gli operatori costituiti secondo il diritto di paesi terzi, compresi gli operatori in Russia. Pertanto, fatto salvo l'articolo 8 *bis* del regolamento (UE) n. 833/2014, le operazioni tra persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e le loro controllate in paesi terzi non costituiscono una violazione di tale divieto, anche se gli enti creditizi o finanziari soggetti al divieto sono coinvolti in tali operazioni. Le esenzioni e la deroga di cui all'articolo 1 sexies della decisione 2014/512/PESC lasciano impregiudicato il divieto per gli operatori dell'Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità di cui all'allegato VIII della decisione 2014/512/PESC.

([5]) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj).

([6]) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).

(19) Al fine di aumentare l'efficacia del meccanismo del tetto sui prezzi del petrolio, è opportuno introdurre una procedura automatica per modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio russo in funzione del prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo. In considerazione degli attuali prezzi mondiali del petrolio, è auspicabile adottare già un tetto inferiore sui prezzi del petrolio greggio russo, al fine di avvicinarlo ai costi di produzione del petrolio e così ridurre ulteriormente i proventi russi delle esportazioni di petrolio. Ad ogni modifica del tetto sui prezzi, i contratti precedenti conformi all'attuale tetto sui prezzi dovrebbero beneficiare di un periodo di transizione di 90 giorni per il trasporto marittimo e per la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di petrolio greggio russo verso paesi terzi. Tale periodo di transizione è necessario per garantire un'applicazione coerente del tetto sui prezzi da parte di tutti gli operatori.

Inoltre, il meccanismo di riesame esistente dovrebbe essere rafforzato e il funzionamento del tetto sui prezzi del petrolio dovrebbe essere monitorato e comunicato al Consiglio ogni sei mesi. Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi il livello del tetto sui prezzi nonché i relativi divieti, dovrebbe essere oggetto di riesame periodico da parte del Consiglio.

(20) Il Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) è tuttora uno strumento usato dalla Russia per convogliare valute estere verso la sua giurisdizione, per tentare di accedere a fondi al fine di sostenere il suo sforzo bellico e rendere la sua economia più resiliente. L'RDIF si serve di strutture di investimento complesse per nascondere le sue attività e i progetti cofinanziati e proteggerli dalle conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È quindi pertinente introdurre un divieto di effettuare operazioni con l'RDIF, le sue filiazioni, i suoi investimenti significativi e chiunque presti a tali entità servizi di investimento o altri servizi finanziari. Un investimento è considerato «significativo» se appare sostenuto da una politica o una strategia economica governativa o se riguarda un settore rilevante per la capacità di manovra geopolitica a lungo termine della Russia, specialmente i settori finanziario e bancario, i trasporti, le telecomunicazioni, la difesa, la produzione industriale, le tecnologie avanzate, l'energia, o la prospezione, l'esplorazione e la produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, compresi la proprietà intellettuale o la ricerca e lo sviluppo collegati. Il Consiglio ritiene che quattro entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC, in cui l'RDIF ha investito massicciamente, che sono soggetti al divieto di effettuare operazioni.

(21) Il settore bancario e finanziario russo è fondamentale per lo sforzo bellico russo. Al fine di prevenirne l'ulteriore sviluppo, è opportuno imporre il divieto di fornire software con determinati usi nel settore bancario e finanziario.

(22) Al fine di limitare ulteriormente l'attività delle navi che fanno parte della «flotta ombra» di petroliere o che contribuiscono agli introiti della Russia provenienti dall'energia, è opportuno aggiungere 105 navi all'elenco delle navi di cui all'allegato XVI della decisione 2014/512/PESC alle quali sono vietati l'accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l'ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo.

(23) Gli Stati membri, nel debito rispetto dei loro obblighi internazionali applicabili, non dovrebbero riconoscere né eseguire alcun'ingiunzione, ordinanza, provvedimento riparativo, sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessi nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, in relazione a misure imposte a norma della decisione 2014/512/PESC o 2014/145/PESC o del regolamento (UE) n. 833/2014 o (UE) n. 269/2014. L'effettiva attuazione della clausola di esclusione delle rivendicazioni dovrebbe essere considerata la politica di ordine pubblico dell'Unione e degli Stati membri ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione dei lodi arbitrali o delle decisioni giudiziarie o amministrative. Di conseguenza, il riconoscimento o l'esecuzione da parte degli Stati membri di un'ingiunzione, di un'ordinanza, di un provvedimento riparativo, di una sentenza di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di altra decisione giudiziaria, arbitrale o amministrativa emessi nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, che potrebbe portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti in relazione a misure imposte a norma delle decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC, nonché dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, dovrebbe considerarsi una violazione dell'ordine pubblico dell'Unione e degli Stati membri. Tale disposizione non dovrebbe pregiudicare l'obbligo di uno Stato membro di partecipare ai procedimenti avviati nei suoi confronti e di difendersi in tali procedimenti, e di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo che gli conceda il rimborso delle spese.

(24) Qualora si trovino ad affrontare lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma della decisione 2014/512/PESC o 2014/145/PESC o del regolamento (UE) n. 833/2014 o (UE) n. 269/2014, gli Stati membri dovrebbero invocare qualsiasi eccezione loro disponibile nei procedimenti nazionali o esteri per il riconoscimento e l'esecuzione di tali lodi. Ciò include sollevare l'eccezione secondo cui il riconoscimento o l'esecuzione del lodo sarebbero contrari all'ordine pubblico del paese in cui sono richiesti il riconoscimento e l'esecuzione, ai sensi della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958.

(25) Riguardo al progetto Paks II, i divieti di cui alla decisione 2014/512/PESC non si devono applicare alle attività di cui all'articolo 5 quater della stessa o all'articolo 12 *nonies* del regolamento (UE) n. 833/2014. Il divieto di effettuare operazioni di cui all'articolo 1 sexies della decisione 2014/512/PESC o all'articolo 5 *nonies* del regolamento (UE) n. 833/2014 in relazione alle entità elencate nell'allegato VIII della decisione 2014/512/PESC dovrebbe essere uno dei divieti contemplati da tale disposizione.

(26) Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(27) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure.

(28) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1) all'articolo 1 *bis* bis è inserito il paragrafo seguente:

«2 *septies*. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle entità stabilite nell'Unione e che agiscono per conto o sotto la direzione delle entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), purché:

a) le autorità competenti abbiano imposto a tali entità un regime fiduciario pubblico o analoga misura di salvaguardia pubblica; oppure

b) un'analoga misura di salvaguardia sia autorizzata dalle autorità competenti al fine di garantire la continuità del loro funzionamento e il rispetto delle misure restrittive.»;

2) all'articolo 1 *bis* quinquies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell'allegato XVIII.

Nell'allegato XVIII figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l'SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo.»;

3) l'articolo 1 *bis* sexies è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1* bis sexies

1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione che:

a) siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività che pregiudicano significativamente l'obiettivo dei divieti nella presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, quali figurano nell'allegato XIX, parte A, della presente decisione;

b) siano enti creditizi o finanziari o entità che forniscono servizi per le cripto-attività che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all'esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi della presente decisione, quali figurano nell'allegato XIX, parte B, della presente decisione;

c) non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività e pregiudichino significativamente l'obiettivo dei divieti di cui agli articoli 4 *sexdecies*, 4 *septdecies* e 4 *quinvicies* della presente decisione, quali figurano nell'allegato XIX, parte C, della presente decisione.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di un'entità di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:

a) necessarie per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi della presente decisione;

b) strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014; o

c) necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.»;

4) all'articolo 1 *bis* septies, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«g) alle operazioni per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di carbone che rientra nel codice NC 2701 se è originario di un paese terzo ed è solo caricato in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.»;

5) all'articolo 1 *bis* septies, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

«g) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili.»;

6) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 1* bis octies

1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, per quanto riguarda il completamento, l'esercizio, la manutenzione o l'uso dei gasdotti. Inoltre, è vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni connesse al finanziamento relativo al completamento, all'esercizio o all'uso dei gasdotti.

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone, sul trasporto marittimo o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per:

a) la liquidazione o la ristrutturazione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2, qualora ciò sia necessario per garantire che i gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 non siano utilizzati;

b) richiedere compensazioni, recuperi o qualsiasi altro mezzo da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2;

c) effettuare e ricevere pagamenti o recuperi esigibili o che diventano esigibili in virtù o in relazione a ordinanze di un organo giurisdizionale, finanziamenti, assicurazioni, garanzie (warrant) o altri contratti o accordi in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2 stipulati prima del 20 luglio 2025;

d) per una risoluzione di controversie o per un procedimento giudiziario o arbitrale in relazione ai gasdotti per il gas naturale Nord Stream e Nord Stream 2.

e) servizi di manutenzione periodica strettamente necessari per prevenire rischi ambientali e di sicurezza o un impatto negativo sul settore della pesca.

Prima di rilasciare tale autorizzazione le autorità competenti forniscono il progetto alla Commissione. Entro 30 giorni dalla ricezione di tale progetto, la Commissione può rilasciare alle autorità competenti un parere in cui afferma che l'operazione prevista arrecherebbe pregiudizio agli interessi dell'Unione. La Commissione informa il Consiglio di tale parere.

4. Gli operatori informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono registrati o in base al cui diritto sono costituiti di ogni operazione conclusa a norma del paragrafo 2 entro due settimane dalla conclusione. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi informazione ricevuta a norma del presente paragrafo entro due settimane dal ricevimento.

5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate in conformità del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 1 bis nonies

1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:

a) il Fondo russo per gli investimenti diretti;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo posseduti o controllati dal Fondo russo per gli investimenti diretti;

c) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione in cui un'entità di cui alla lettera a) o b) ha effettuato direttamente o indirettamente un investimento significativo, quali figurano nell'allegato XXII della presente decisione;

d) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione che prestano servizi di investimento o altri servizi finanziari a un'entità di cui alla lettera a), b) o c), quali figurano nell'allegato XXIII della presente decisione;

e) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a), b), c) o d) del presente paragrafo.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici e medici la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti a norma della presente decisione.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare fino al 31 dicembre 2026, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire e ritirarsi dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 2 entro due settimane dal rilascio.»;

7) l'articolo 1 *sexies* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con persone giuridiche, entità od organismi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII o con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità che figura nell'elenco di cui all'allegato VIII.»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 *bis*. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni:

a) che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

b) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022.

1 *ter*. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

1 *quater*. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'esecuzione di operazioni con la Bank Zenit, inserita in elenco all'allegato XVIII, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l'esecuzione di tali operazioni è necessaria per:

a) l pagamento dei beni che rientrano nel codice NC 3402 90;

b) l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 1º gennaio 2025 fino al 1º gennaio 2028 o fino alla loro data di scadenza, se precedente.»;

8) l'articolo 1 *duodecies* è così modificato:

a) il paragrafo 2 *ter* è sostituito dal seguente:

«2 *ter*. È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell'allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 ai soggetti seguenti:

a) governo russo; o

b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«10 *bis*. Il divieto di cui al paragrafo 2 *ter* non si applica alla fornitura di software con determinati usi nei settori bancario e finanziario di cui all'allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 necessario per l'esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

9) l'articolo 3 *bis* è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 *bis* bis. Fatto salvo il divieto di esportazioni indirette di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, è richiesta un'autorizzazione per l'esportazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza, quali elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014, verso paesi terzi diversi dalla Russia, qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o a un uso in Russia.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«6 *bis*. Qualora sia richiesta un'autorizzazione a norma del paragrafo 1 *bis* bis, le autorità competenti procedono conformemente alle norme e alle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/821, che si applica *mutatis mutandis*.»;

10) l'articolo 4 *quaterdecies* è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 *bis* nonies. Per quanto riguarda i beni che rientrano in alcuni codici NC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 21 ottobre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3 *bis* decies. Per quanto riguarda i beni che rientrano in alcuni codici NC, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 21 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»;

b) al paragrafo 4 *bis* sono aggiunte le lettere seguenti:

«e) i beni di cui al codice NC 7615 10, al codice NC 8414 60 e al codice NC 8422 30;

f) i beni che rientrano nel codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti in PVC.»;

c) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 *nonies*. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui al codice NC 8422 30 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'imballaggio di alimenti, bevande e prodotti farmaceutici.

5 *decies*. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui al codice NC 3402 90 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 1º gennaio 2025 fino al 1º gennaio 2028, o fino alla loro data di scadenza, se precedente.»;

11) all'articolo 4 *sexdecies* è inserito il paragrafo seguente:

«3 *ter*. L'esenzione di cui al paragrafo 3, lettera d), cessa di applicarsi alla Cechia dal 1º luglio 2025.»;

12) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 4* sexdecies bis

1. A decorrere dal 21 gennaio 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti petroliferi del codice NC 2710 ottenuti in un paese terzo a partire da petrolio greggio del codice NC 2709 00 originario della Russia.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, all'atto dell'importazione l'importatore apporta la prova attestante il paese di origine del petrolio greggio impiegato per la raffinazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner elencati nell'allegato XXIV.

I prodotti petroliferi importati da paesi terzi che erano esportatori netti di petrolio greggio nell'anno civile precedente si considerano ottenuti da petrolio greggio nazionale e non da petrolio greggio originario della Russia, a meno che un'autorità competente non abbia fondati motivi per ritenere che siano stati ottenuti da petrolio greggio russo.

2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria nonché assicurazione e riassicurazione connessi al divieto di cui al paragrafo 1.»;

13) l'articolo 4 *septdecies* è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. A decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto di prodotti di cui al codice NC 2709 00, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:

a) il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione della Commissione che modifica l'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014; e

b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 alla data della conclusione di tale contratto.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«5 *bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuna decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo non si applicano, per un periodo di 90 giorni, al trasporto di prodotti di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, né alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto, a condizione che:

a) il trasporto o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore di ciascuna decisione del Consiglio che modifica l'allegato XI della presente decisione; e

b) il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'allegato XI alla data della conclusione di tale contratto.»;

c) al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tale prodotto non superi il prezzo fissato nell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014;»;

d) al paragrafo 6, è aggiunta la lettera a *bis*):

«a *bis*) dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi fissati nell'allegato XI della presente decisione;»;

e) il paragrafo 6 *bis* è sostituito dal seguente:

«6 *bis*. In applicazione del paragrafo 4 e del paragrafo 6, lettera a), per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi elencati nell'allegato XIII, caricati a partire dal 20 febbraio 2024, i fornitori di servizi che non hanno accesso al prezzo di acquisto al barile di tali prodotti, fissato nell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e nell'allegato XI della presente decisione per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, raccolgono informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori quali fornite dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Tali informazioni dettagliate sui prezzi sono fornite alle controparti e alle autorità competenti, su loro richiesta, ai fini della verifica della conformità al presente articolo.»;

f) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il tetto sui prezzi del petrolio è calcolato e valutato periodicamente secondo un meccanismo stabilito nel regolamento (UE) 2025/1495 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, in virtù del quale la Commissione è tenuta a:

i) monitorare i prezzi del petrolio greggio russo sulla base delle valutazioni dei prezzi fornite dalle agenzie di rilevazione autorizzate;

ii) sulla base di tali dati, calcolare il prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo su un periodo di 22 settimane a decorrere dal 15 luglio 2025 e successivamente per un periodo equivalente di 22 settimane ogni sei mesi;

iii) pubblicare un avviso relativo a tale prezzo medio di mercato; e

iv) modificare l'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il 15 gennaio 2026 e successivamente ogni sei mesi. Al fine di continuare a conseguire efficacemente i suoi obiettivi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è pari al prezzo medio di mercato del petrolio greggio russo meno il 15 %. Se il nuovo prezzo calcolato varia del 5 % o meno rispetto al tetto sui prezzi applicabile, il tetto sui prezzi non è modificato.

Il tetto sui prezzi modificato si applica il primo giorno del mese successivo al mese dell'entrata in vigore di ciascuna modifica dell'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014.

Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è valutato entro il 15 aprile 2026 e successivamente ogni sei mesi, sulla base, tra l'altro, del coordinamento con la coalizione per il tetto sui prezzi del petrolio. La valutazione è presentata al Consiglio unitamente, se del caso, alle proposte di modifica.

Tale valutazione può essere effettuata in un momento precedente, ove debitamente giustificato dall'evoluzione del mercato petrolifero, da circostanze geopolitiche o da altre considerazioni pertinenti.

La valutazione tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze.

Sulla base di tale relazione, il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, sono riesaminati dal Consiglio.»

14) all'articolo 4 *septvicies* è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. In deroga ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro che non è connesso direttamente al sistema del gas naturale interconnesso di un altro Stato membro e che ha ricevuto la prima fornitura commerciale del suo primo contratto di fornitura a lungo termine di gas naturale dopo il 20 luglio 2025 può autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato che l'acquisto, l'importazione o il trasferimento sono utilizzati per garantire l'approvvigionamento energetico.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.»;

15) all'articolo 7 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 *bis*. Non sono riconosciuti, attuati o eseguiti in uno Stato membro ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti dalle stesse, nei confronti di uno Stato membro, che possano portare alla soddisfazione di rivendicazioni di diritti relative a misure imposte a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, se invocati da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.

2 *ter*. Non sono riconosciute, attuate o eseguite in uno Stato membro richieste di assistenza durante un'indagine o altro procedimento, né pene o altre sanzioni basate su ingiunzioni, ordinanze, provvedimenti riparativi, sentenze di un organo giurisdizionale diverso da un organo giurisdizionale di uno Stato membro o altre decisioni giudiziarie, arbitrali o amministrative emessi nell'ambito di procedimenti diversi da quelli svolti negli Stati membri conformemente a procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, o derivanti da tali procedure, nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, se invocate da persone, entità od organismi di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), o da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.»;

16) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 7* ter

Qualsiasi Stato membro, ove applicabile, adotta tutte le misure appropriate per ottenere, o ha il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, da esso subito in conseguenza di un procedimento di risoluzione delle controversie investitore-Stato avviato nei confronti di uno Stato membro in relazione a misure imposte a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC, e dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014. Lo Stato membro, ove applicabile, ha il diritto di ottenere il risarcimento di tali danni da qualsiasi persona, entità od organismo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) o c), della presente decisione che abbia avviato la risoluzione della controversia investitore-Stato, vi sia intervenuto o vi abbia partecipato, o che intenda eseguire un lodo, una decisione o una sentenza connessa alla risoluzione delle controversie investitore-Stato, e da persone, entità od organismi che possiedono o controllano tali persone, entità od organismi.

Ove del caso, l'Unione ha il diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti alle stesse condizioni.

Articolo 7 quater

Gli Stati membri sollevano qualsiasi eccezione disponibile contro il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali pronunciati contro di loro in procedimenti di risoluzione delle controversie investitore-Stato in relazione alle misure imposte a norma della presente decisione o della decisione 2014/145/PESC, ovvero dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014.»;

17) l'articolo 8 quater è sostituito dal seguente:

«*Articolo 8* quater

Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV.»;

18) gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE

ALLEGATO

1) Nell'allegato IV della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le entità seguenti:

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
«791.	OOO TSK Vektor Alias: LLC TSK VEKTOR Denominazione locale: ООО ТСК ВЕКТОР	Indirizzo/i: 664048, Sevastopolskaya ulitsa d. 235, kv. 70, Irkutsk, Irkutskaya oblast, Russian Federation Telefono: +7 395 2350041; +7 902 5161813 Numero di registrazione: 3849055365 (n. INN)	20.7.2025
792.	P-D TATNEFT – ALABUGA STEKLOVOLOKNO LLC Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "П-Д ТАТНЕФТЬ - АЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО"	Indirizzo/i: 423600, Republic of Tatarstan, Yelabuga district, Alabuga SEZ territory, Sh-2 street, building 11/1, Russian Federation Telefono: +7 855 5759094 Sito web: www.alabuga.tatneft.ru Email: office@pdt-steklovolokno.ru Numero di registrazione: 1646022610 (n. INN)	20.7.2025
793.	NPF Technologies of progress Alias: NPF Tekhnologii Progressa Denominazione locale: ООО НПФ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРЕССА	Indirizzo/i: 192236, Sofiyskaya street 8, bldg. 1, lit. BD, 10-H, Office 3.13A, St. Petersburg, Russian Federation Telefono: +7 812 3634377 Sito web: www.npf-tp.ru Email: carbon@carbonstudio.ru Numero di registrazione: 7840074988 (n. INN)	20.7.2025

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
794.	Kalinka Tianjin International Trade Co., Ltd. Alias: Karinka (Tianjin) International Trade Co., Ltd. Denominazione locale: 卡林卡（天津）国际贸易有限公司	Indirizzo/i: 2-4-101, Yuemengyuan, Jiangdu Road, 300140 Hebei District, Tianjin, People's Republic of China Email: 1021526248@qq.com Numero di registrazione: 91120105MA06Q77Y68	20.7.2025
795.	Arcos Harbin Supply Chain Management Co. Ltd. Alias: Alcos (Harbin) Supply Chain Management Co., Ltd; Al Kos (Harbin) Supply Chain Manage Co., Ltd. Denominazione locale: 阿尔科斯（哈尔滨）供应链管理有限公司	Indirizzo/i: Nangang District, Jingkai District, Harbin, Room 106, No. 368, Changjiang Road, People's Republic of China Sito web: https://chbay.net/ru Email: guanxin@chbay.net Numero di registrazione: 91230199MAC7UBMB9E	20.7.2025
796.	MKPL Technology HK Co. Ltd. Alias: Mako Pineapple Technology (Hong Kong) Limited; Maco Pineapple Technology (Hong Kong) Co., Ltd Denominazione locale: 碼可菠蘿科技(香港)有限公司	Indirizzo/i: Rm 1302 13/F Cheong K. Building 84-86, Des Voeux Road Central Hongkong, People's Republic of China Telefono: +86 185 0160 3147 Sito web: https://mkplhk.com/ Email: sales@mkplhk.com; info@mkplhk.com Numero di registrazione: 72201626 (BRN); 2974922 (n. CR)	20.7.2025

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
797.	TEST PARTNER LLC Denominazione locale: ООО Тест Партнер	Indirizzo/i: 620026, Yekaterinburg, Sverdlovskaya oblast, Belinsky street 83, office 1714, Russian Federation; 125476, Moscow, Vasily Petushkova street 8, Russian Federation Telefono: +7 343 288 5154; +7 495 215 2837 Email: info@testpartner.ru Sito web: http://testpartner.ru Numero di registrazione: 6658463986 (n. INN)	20.7.2025
798.	APGROUP-SMT Group of Companies LLC Alias: Carbon Studio Denominazione locale: ООО ГК АПГРУПП-СМТ	Indirizzo/i: 192236, Saint Petersburg, Sofiyskaya street 8, Russian Federation Telefono: +7 812 3634377; +7 800 7072367 Email: carbon@carbonstudio.ru; info@apgroup.pro Sito web: www.apgroup-tech.ru; www.carbonstudio.ru; www.tech.carbonstudio.ru Numero di registrazione: 7816693056 (n. INN)	20.7.2025
799.	CHIP SPACE ELECTRONICS CO. LTD Denominazione locale: 芯時空電子有限公司	Indirizzo/i: Unit No. A222, 3F, Hang Fung Industrial Building, Phase 2, No. 2G Hok Yuen Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong Telefono: + 852 3075 6680 Email: sales@chipspace-elec.com Sito web: https://www.chipspace-elec.com/ Numero di registrazione: 74623200 (BRN); 3210227 (n. CR)	20.7.2025

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
800.	Uniservice LLC Denominazione locale: ООО ЮНИСЕРВИС	Indirizzo/i: 195220, St. Petersburg, Obruchevykh st. 1, lit. A, ind. 2-H, office. 150, Russian Federation Sito web: https://uniservicellc.ru/index.html Numero di registrazione: 7804700100 (n. INN)	20.7.2025
801.	Luchengtech Co Ltd Alias: Beijing Lucheng Weiye Technology Development Co., Ltd Denominazione locale: 北京鲁成伟业科技发展有限公司	Indirizzo/i: Room 601, Building 1, Zhu Brothers Building, No. 5 Liye Road, Changping District, Beijing, People's Republic of China Telefono: + 86 62917956; +86 166 2020 5868 Email: sales-c@luchengtech.com Sito web: https://www.luchengtech.com/ Numero di registrazione: 91110114783965860W	20.7.2025
802.	Xinghua Co Ltd Alias: Beijing Xinghua Hengcheng Technology Co., Ltd; Beijing Xinghua Hengcheng Technology Development Co., Ltd Xinghuatech Co. Ltd; Xingtech Co., ltd; Xingtac Denominazione locale: 北京兴华恒成科技有限公司	Indirizzo/i: Room 602, Building 1, Zhu Brothers Building, No. 5 Liye Road, Changping District, Beijing, People's Republic of China; Causeway Bay, Radio City, Hennessy Road, 505, Hong Kong; Flat / RM A 12/F ZJ 300, Lockhart road, Wan Chai, Hong Kong Telefono: + 86 82894256; +86 400 688 5199; +86 159 0118 1049 Sito web: www.xingtac89.com Numero di registrazione: 911101145732045106	20.7.2025
803.	CUVEE Importers Limited	Indirizzo/i: Unit 1207B, 12/F, Wah Lai Industrial Centre, 10-14 Kwei Tei Street, Fotan, NT, Hong Kong Numero di registrazione: 60699645 (BRN); 1834044 (n. CR)	20.7.2025

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
804.	Sistemotekhnika LLC Alias: Systemtechnik Power Solutions Denominazione locale: ООО Системотехника	Indirizzo/i: 125239, Moscow, Koptevskaya str. 73, building 1, floor 1, room 1, Russian Federation Telefono: +7 495 2550339; +7 495 1352917 Sito web: https://sstmk.ru; https://all-generators.ru/ Email: info@sstmk.ru; box@all-generators.ru Numero di registrazione: 7743857750	20.7.2025
805.	Unmanned Solutions Center Ltd. Alias: USC Ltd; Complex Unmanned Solutions Center Ltd Denominazione locale: ООО ЦЕНТР КОМПЛЕКСНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ РЕШЕНИЙ; ООО "ЦКБР"	Indirizzo/i: 24/1 Luch Str., 2nd floor, app. 112, Zhukovsky, Moscow Oblast, 140184, Russian Federation Sito web: https://cus.center/ Email: kuzyakin@gmail.com Numero di registrazione: 5040176793 (codice fiscale/n. INN)	20.7.2025
806.	POLIMERPROMTORG LLC Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРПРОМТОРГ"	Indirizzo/i: 420140, Republic of Tatarstan, Kazan, Yuliusa Fuchika street, D. 90 A, office 820, Russian Federation Telefono: + 7 (843) 2060242 Sito web: https://ppt16.ru Email: ppt@ppt16.ru Numero di registrazione: 1661046655 (codice fiscale/n. INN)	20.7.2025

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
807.	BOSFORLAB DIS TICARET LTD Alias: BOSFORLAB	Indirizzo/i: İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Serhat Apartmanı No:106 Daire: 5 ATAŞEHİR Istanbul, Republic of Türkiye Telefono: + 90 (0216) 575 33 71 Sito web: https://bosforlab.com/ Email: info@bosforlab.com Numero di registrazione: 396399-5	20.7.2025
808.	BASHTRADEHOUSE IC VE DIS TICARET LTD	Indirizzo/i: Mustafa Akyol sok. 13 MVK Business No:211 Yenişehir mah. Pendik, 34912, İstanbul, Republic of Türkiye Sito web: https://bashtradehouse.com/en/ Email: contact@bashtradehouse.com Numero di registrazione: 382301-5	20.7.2025
809.	FS DIS TICARET A. S. Alias: FS Foreign Trade Denominazione locale: FS Dış Ticaret A.Ş	Indirizzo/i: Buyaka 2 Sitesi 3 D:54, Poligon Caddesi No:8C, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 34771 Ümraniye, İstanbul, Republic of Türkiye Telefono: + 90 216 504 31 55 Sito web: https://www.fsforeigntrade.com Email: info@fsforeigntrade.com Numero di registrazione: 3881489178	20.7.2025

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
810.	ILMOR KIMYA VE TEKSTIL SANAYI VE TIC. LTD	Indirizzo/i: Seba office D:61, Mimar Sinan Sokak NO:21D, Ayazaga Mahallesi, 34485 Sariyer, Republic of Türkiye Telefono: +90 212 2884224 Sito web: https://ilmor.com.tr/ Email: ilmor@ilmor.com.tr Numero di registrazione: 4730791281	20.7.2025
811.	KHIMINTEKHNO LLC Denominazione locale: ООО ХИМИНТЕХНО	Indirizzo/i: 108851, Moscow, Shcherbinka, Simferopolskoye highway, 16, Russian Federation Telefono: + 7 (499) 286-85-52 Sito web: http://himtechno.ru/ Email: corp@himtechno.ru Numero di registrazione: 7751222426 (codice fiscale/n. INN)	20.7.2025
812.	POLIKHIM MOSKVA LLC Denominazione locale: ООО ПОЛИХИМ МОСКВА	Indirizzo/i: 17B Butlerova St., room 58/11/2, 117342, Moscow, Konkovo Municipal district, Russian Federation Sito web: http://polihem.ru/ Email: mail@polihem.ru Numero di registrazione: 9728064503 (codice fiscale/n. INN)".	20.7.2025

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
813.	Atoma Ltd Denominazione locale: ООО АТОМА; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМА"	Indirizzo/i: 198095, St Petersburg, st. Kalinina 13, room 620, 33-N Building A, Russian Federation Telefono: +7 812 4412331 Sito web: https://atoma.spb.ru/ Email: info@atoma.spb.ru Numero di registrazione: 7807352250	20.7.2025
814.	MT-SYSTEM LLC Alias: LLC SYSTEM-L Denominazione locale: МТ-СИСТЕМС; ООО СИСТЕМА-Л	Indirizzo/i: 198095, St Petersburg, st. Kalinina 13, office 402, Building A, Russian Federation Telefono: + 7 (812) 325 36 85 Sito web: www.mt-system.ru Email: info@mt-systems.ru; info@my-systems.ru	20.7.2025
815.	NPK AEROKON Alias: AEROCON JSC, AEROKON LLC Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОКОН"	Indirizzo/i: 422700, Republic of Tatarstan, Vysokogorsky district, Chernyshevka village, Centralnaya street, 18, office 1, Russian Federation Telefono: +8 917 934 34 12 Sito web: http://aerokon.su/ Email: office@aerokon.su; aerokon.kzn@gmail.com Numero di registrazione: 1683010356	20.7.2025

Numero	Nome	Informazioni identificative	Data di inserimento nell'elenco
816.	Prist JSC Alias: Pribory, Service, Torgovlya Denominazione locale: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИБОРЫ, СЕРВИС, ТОРГОВЛЯ"	Indirizzo/i: 111141, St. Plekhanova, 15A, Moscow, Russian Federation; St. Tshvetotchnaya, b. 18 lit. B Business-Park "Tshvetotchnaya 18", St. Petersburg; st. Tsvillinga, 58, office 1, Ekaterinburg Telefono: + 7 (495) 7775591; + 8 (812) 6777508; + 8 (343) 3173999 Sito web: https://prist.ru/en/about/ Email: prist@prist.ru Numero di registrazione: 7721212396	20.7.2025»

2) nell'allegato VIII della decisione 2014/512/PESC sono aggiunte le entità seguenti:

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Entrata in vigore
«T-bank	9 agosto 2025
Bank Saint Petersburg	9 agosto 2025
Bank Centrocredit	9 agosto 2025
Yandex bank	9 agosto 2025
Surgutneftegazbank	9 agosto 2025
Metcombank	9 agosto 2025
Severgazbank	9 agosto 2025
Genbank	9 agosto 2025
Bystrobank	9 agosto 2025
Energotransbank	9 agosto 2025
Tatsotsbank	9 agosto 2025
Bank Zenit	9 agosto 2025
Transstroybank	9 agosto 2025
Bank FINAM	9 agosto 2025
Ozon bank	9 agosto 2025
Ekspobank	9 agosto 2025
LOCKO Bank	9 agosto 2025
Bank DOM.RF	9 agosto 2025
SME Bank	9 agosto 2025
LANTA Bank	9 agosto 2025
Bank131	9 agosto 2025
Bank RostFinance	9 agosto 2025»

3) nell'allegato XI della decisione 2014/512/PESC, la tabella «prezzo del petrolio greggio» è soppressa:

4) l'allegato XVI della decisione 2014/512/PESC è così modificato:

a) le voci 175, 176 e 177 sono soppresse;

b) le voci 66, 111, 112, 141, 283, 284 e 304 sono sostituite dalle seguenti:

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
«66.	Jaguar (ex Zaliv Amerika)	9354301	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera g): Appartiene, è noleggiata o è esercitata da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato della decisione 2014/145/PESC e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, o è altrimenti utilizzata a nome di tali soggetti, per loro conto, in relazione ad essi o a loro vantaggio	17.12.2024
111.	Prosperity (ex NS Pride)	9322956	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	25.2.2025
112.	Sapphire (ex NS Silver)	9309576	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	25.2.2025
141.	T Cereal (ex Rolin)	9286073	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	25.2.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
283.	Velmar (ex Venture)	9832547	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	21.5.2025
284.	View (ex Cup)	9271327	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	21.5.2025
304.	Ocean Jupiter	9308170	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	21.5.2025»;

c) sono aggiunte le voci seguenti:

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
«343.	Venetians	9436018	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
344.	Jacklyn	9313498	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
345.	Sea Marine I	9255830	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
346.	Diva I	9297371	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
347.	Hulda	9290309	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
348.	Jaldhara	9304825	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
349.	Vision	9260067	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
350.	Nagarjuna	9299733	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
351.	Sandhya	9352195	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
352.	Himalaya	9314882	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
353.	Sea Honor	9315654	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
354.	Ru Yi	9345623	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
355.	Sealion I	9234501	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
356.	Achilles	9368223	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
357.	Hu Po	9319686	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
358.	Pearl	9630028	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera c): È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche	20.7.2025
359.	Valera	9630004	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera c): È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche	20.7.2025
360.	Sirius I	9285847	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
361.	Cordelia Moon	9297888	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
362.	Virat	9832559	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
363.	Themis	9264570	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
364.	Deneb	9301524	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
365.	Olia	9268112	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
366.	Tasta	9307815	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
367.	Cross Ocean	9251810	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
368.	Ricca	9292577	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
369.	Golden Eagle	9255684	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
370.	Akar West	9258167	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
371.	Fiesta	9260823	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
372.	Bivola	9266865	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
373.	Kai Fu	9281009	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
374.	Lion I	9384069	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
375.	Monte I	9297553	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
376.	Samadha	9286281	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
377.	Blue Talu	9334557	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
378.	Maisan	9289776	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
379.	Sofia K	9299123	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
380.	Proxima	9329655	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
381.	Saraswati	9383869	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
382.	Monarch I	9377779	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
383.	Evita	9408530	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
384.	Utaki	9262924	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
385.	Lebre	9255672	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
386.	Smyrtos	9389100	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
387.	Kusto	9308833	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
388.	Seasons I	9308950	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
389.	Pierre	9266877	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
390.	Prisma	9299678	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
391.	Rymo	9308857	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
392.	Maria	9198783	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
393.	Sanar 18	9645011	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
394.	Destan	9388766	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
395.	Elephant	9374868	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
396.	Kaluga	9585924	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
397.	Kira K	9346720	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
398.	Nautilus	9434890	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
399.	Pate (ex Shaanxi)	9338905	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
400.	Vernal	9207027	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
401.	Gogland	9430210	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
402.	Feliks	9459242	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
403.	Katran	9260275	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
404.	Leruo	9385831	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
405.	Listiga	9292838	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
406.	Akhty	9435337	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
407.	Armada Explorer	9377042	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
408.	Flura	9354636	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
409.	Konstantinovsk	9113276	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
410.	Nizami Ganjavi	9369617	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
411.	Sergey Terskov	9637961	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
412.	Nova Energy	9324277	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera c): È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche	20.7.2025
413.	Yanhu	9297357	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
414.	Tango	9292058	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
415.	Topaz	9292034	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
416.	Volgoneft 251	8231057	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
417.	Volgoneft 160	8867129	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
418.	Saint	9263198	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
419.	Artic Mulan	9864837	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera c): È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche tese allo sfruttamento, allo sviluppo o all'espansione del settore energetico in Russia, comprese le infrastrutture energetiche	20.7.2025
420.	Viper	9299874	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
421.	Wu Tai	9419151	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
422.	Lark (ex Lea I)	9277759	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
423.	Marble	9323974	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
424.	Seginus	9256028	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
425.	Peace	9249130	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
426.	Ailama	9232888	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
427.	Dorin (ex E Mei Shan)	9290828	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
428.	Sooraj	9332834	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
429.	Elise	9277747	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
430.	Vision	9236016	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
431.	Aura	9624316	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
432.	Dignity	9283241	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
433.	Lumin	9330599	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
434.	Minion	9389095	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
435.	Cetus	9418482	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
436.	Arabela	9253313	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
437.	Karabakh	9810513	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
438.	Aulis	9233765	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
439.	Naxos	9336426	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
440.	Indri	9247429	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
441.	Mariel	9247376	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
442.	Marlin	9585912	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
443.	Skadi	9230971	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
444.	Mars 6	9384992	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
445.	Shusha	9779941	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025

	Nome della nave	Numero IMO	Motivi dell'inserimento in elenco	Data di applicazione
446.	Oilstar	9310525	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025
447.	Mikati	9250892	Articolo 4 *quinvicies*, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale	20.7.2025»

5) l'allegato XIX della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XIX

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 1 bis sexies

Parte A – Elenco degli enti creditizi e finanziari e delle entità stabiliti al di fuori dell'Unione che prestano servizi per le cripto-attività che ostacolano in maniera significativa lo scopo dei divieti nella presente decisione, nella decisione 2014/145/PESC, nel regolamento (UE) n. 833/2014 e nel regolamento (UE) n. 269/2014

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Entrata in vigore
Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd.	9 agosto 2025
Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd.	9 agosto 2025

Parte B – Elenco degli enti creditizi e finanziari e delle entità stabiliti al di fuori dell'Unione che prestano servizi per le cripto-attività che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

Parte C – Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione che ostacolano in maniera significativa lo scopo dei divieti di cui agli articoli 4 *sexdecies* e 4 *septdecies* della presente decisione»;

6) alla decisione 2014/512/PESC è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXII

Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 1 bis nonies, paragrafo 1, lettera c)

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Luogo di registrazione	Entrata in vigore
VizorLabs LLC	Moscow, Russia	20.7.2025
Kama (Atom) JSC	Moscow, Russia	20.7.2025
BitRiver LLC	Moscow, Russia	20.7.2025
LABADVANCE LLC	Skolkovo/Moscow, Russia	20.7.2025»;

7) alla decisione 2014/512/PESC è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXIII

Persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 1 *bis* nonies, paragrafo 1, lettera d)»;

8) alla decisione 2014/512/PESC è aggiunto l'allegato seguente:

«ALLEGATO XXIV

Elenco dei paesi partner per l'importazione di prodotti petroliferi di cui all'articolo 4 *sexdecies* bis, paragrafo 1

CANADA

NORVEGIA

REGNO UNITO

STATI UNITI D'AMERICA

SVIZZERA».